Prevenzione incendi asili nido, il 7 ottobre scatta l'obbligo di adeguamento



Prevenzione incendi asili nido, entro il 7 ottobre gli asili nido con oltre 30 persone esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi al dm 16 luglio 2014.

Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione prevista dall'art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 ("Milleproroghe"), convertito in legge 11/2015.

Entro il 7 ottobre, dunque, occorre presentare la Scia antincendio ai sensi dell'art. 4 del dpr 151/2011.

Contenuti dm 16 luglio 2014

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

- •asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni
- persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e

gestite in modo da:

- 1. minimizzare le cause di incendio
- 2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- 3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici
- 4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
- 5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- 6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:

- ubicazione
- caratteristiche costruttive (carico d'incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mg)
- classe REI di strutture portanti ed elementi di compartimentazione
- classe di reazione al fuoco degli elementi

FONTE: "BibLus-net by ACCA - biblus.acca.it"